

Art. 20. Strutture e servizi educativi per la prima infanzia.

1. Le strutture e i servizi educativi rivolti a bambine e bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) nido d'infanzia;
- b) micronido;
- c) nido e micronido aziendale;
- d) sezioni primavera;
- e) servizi in contesto domiciliare;
- f) spazio bambini;
- g) ludoteca e centro per bambini e genitori.

2. Le strutture e i servizi di cui al comma 1 possono essere ubicati nello stesso stabile di servizi e strutture ricreativi, scuole e centri per la famiglia. In tal caso è consentito l'utilizzo da parte del servizio per la prima infanzia dei locali degli altri servizi, a condizione che ciò avvenga in orari diversi e siano garantite la sicurezza e l'igiene degli spazi utilizzati.

3. Qualora all'interno di uno stesso complesso edilizio e funzionale trovino collocazione diverse tipologie di servizi o scuole per la prima infanzia (scuola dell'infanzia, sezione primavera, spazio bimbi, asili nido), i servizi generali possono essere condivisi, fermo restando che il dimensionamento degli stessi deve garantire la funzionalità dei diversi servizi. Nel rispetto dei requisiti specifici per le singole tipologie, gli spazi comuni destinati ad attività educative possono essere fruiti da ciascuna delle tipologie di servizi in base ad una progettazione condivisa.

4. Nel caso in cui la permanenza dei bambini nella struttura superi le cinque ore continuative giornaliere per almeno quattro giorni alla settimana, le strutture operanti a qualsiasi titolo e con qualsiasi denominazione, con un'utenza compresa nella fascia da zero a tre anni, salvo i servizi educativi in contesto domiciliare, devono assicurare i requisiti di personale e gli spazi fisici così come previsto per i nidi d'infanzia, i micronidi e le sezioni primavera.